

PROROGA CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 6 DI SANLURI e L'AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 7 DI CARBONIA. ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE – MEDICO AUTORIZZATO.

L'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri (C.F. 91009910927), di seguito indicata come ASL n. 6 , rappresentata dal Commissario Straordinario Dr.ssa Maria Maddalena Giua, che agisce in nome e per conto della Azienda, domiciliato per la carica presso la sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, 9;

E

L'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia (C.F. 02261310920), di seguito indicata come ASL n. 7, rappresentata dal Commissario Straordinario Dr. Antonio Onnis, che agisce per nome e per conto dell'Azienda, domiciliato per la carica presso la sede legale - Via Dalmazia, 83 Carbonia.

PREMESSO CHE

- la ASL n. 6, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, svolge attività che comportano l'esposizione di persone a radiazioni ionizzanti;
- la ASL n. 6, in ottemperanza al disposto dell'art. 87 D.Lgs. 230/95, ha il dovere di sottoporre alla sorveglianza medica i soggetti esposti a radiazioni ionizzanti presso le strutture Aziendali, ai sensi dello stesso decreto legislativo del 17/03/1995 n. 230 (attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e successive modifiche ed integrazioni, del D.Lgs. 26/05/2000 n. 187 (attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche), nonché del D.Lgs. 241/2000e s.m.i.;
- la ASL n. 6 non dispone di proprio personale medico con la qualifica necessaria di medico autorizzato ai sensi degli articoli 83, 87 ed 88 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i., che proceda alle visite mediche preventive (art. 84), periodiche e straordinarie (art. 85), alla sorveglianza medica (art. 83 e 87) dei soggetti i quali, nell'ambito della detta ASL n. 6, siano stati classificati in categoria A secondo quanto previsto nel citato decreto, ed a tutte le attività comunque demandate al Medico Autorizzato, secondo le indicazioni della Direzione Sanitaria ASL n. 6;
- la ASL n. 6. ha chiesto la collaborazione della Asl n. 7 di Carbonia per potersi avvalere delle prestazioni professionali del Dirigente Medico di Medicina del Lavoro - assunto a tempo determinato dalla Asl n. 7 di Carbonia con provvedimento deliberativo n. 745/C del

27/05/2015 - Dott. Alberto Del Rio, iscritto all'Albo Nazionale dei Medici Autorizzati ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 230/95.

- richiamata la deliberazione n.628 del 22/10/2015 con la quale questo Ente ha approvato lo schema di convenzione successivamente stipulata con la Asl 7 di Carbonia;
- tutto ciò premesso, che fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le parti convengono e stipulano quanto segue:

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le parti convengono che la ASL n. 6, per l'assolvimento degli obblighi di cui alla premessa della presente convenzione, si avvalga delle prestazioni professionali di Medico Autorizzato del Dott. Alberto Del Rio, iscritto all'Albo Nazionale dei Medici Autorizzati al n. 1653 dalla data del 15/06/2009, ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 230/95, attualmente Dirigente Medico a tempo determinato presso la ASL di Carbonia.

ART. 2

Il professionista individuato, di seguito indicato come "Medico Autorizzato", deve assicurare le seguenti prestazioni a favore della ASL n. 6 relativamente ai soggetti esposti al rischio di radiazioni ionizzanti e classificati in categoria A ai sensi del citato D. Lgs. n 230/95, e secondo le indicazioni della Direzione Sanitaria della ASL n. 6:

- visite mediche preventive (art. 84 D. Lgs. n 230/95);
 - visite mediche periodiche e straordinarie (art. 85 D. Lgs n 230/95);
 - richiesta di allontanamento dal lavoro dei lavoratori non idonei e proposta di reinserimento di essi quando accerti la cessazione dello stato di non idoneità (art. 86 D. Lgs n. 230/95);
 - ogni altro adempimento o attività comunque demandati, dallo stesso decreto (artt. 83 - 93) e dalle norme di legge o regolamenti di esecuzione del medesimo, al Medico Autorizzato.
- Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Medico Autorizzato, fermi restando gli altri compiti di cui sopra, è tenuto in particolare a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 89 del D. Lgs n. 230/95, effettuando tutti gli accessi a tal fine necessari, nei luoghi dove prestano servizio i soggetti sottoposti alla sua sorveglianza medica.

La ASL n. 6 si impegna ad assicurare al Medico Autorizzato le condizioni necessarie per il regolare svolgimento dei compiti di cui sopra, fornendo le informazioni e la documentazione necessarie per la valutazione dello stato di salute dei soggetti esposti e delle condizioni di lavoro incidenti, sotto il profilo medico, sul giudizio d'idoneità di cui al D. Lgs. n. 230/95.

ART. 3

L'attività di cui all'art. 2 è svolta al di fuori dell'orario di servizio, ai sensi dell'art. 58 comma 2 del CCNL 8/06/2000 della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del SSN.

ART.4

Il Dr. Alberto del Rio, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s. m. i., è autorizzato al trattamento, nei modi e nei limiti di legge, dei dati personali detenuti dalla Asl 6 per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento del suo incarico di Medico Autorizzato e nei limiti delle esigenze derivanti dallo stesso.

Il Medico Autorizzato, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/90 è tenuto a mantenere il segreto professionale e non può dare informazioni o comunicazioni relative ai provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno alla Asl n. 6 di Sanluri, ovvero un ingiusto vantaggio a terzi.

ART. 5

Al Medico Autorizzato è riconosciuto un compenso determinato secondo il vigente tariffario minimo AIRM per ciascuna specifica attività prestata, in ogni caso non superiore ad un importo lordo massimo, onnicomprensivo, di €. 6.000 (euro seimila/00).

L'importo di cui al comma precedente si intende al netto dell'IRAP nella misura di legge, a carico della Asl 6.

ART. 6

La Asl 6 corrisponderà i compensi come determinati all'art. 5, in seguito alla ricezione delle fatture relative alle attività prestate dal Medico Autorizzato inviate dalla Asl n. 7.

Ai fini della documentazione delle prestazioni rese dal Medico Autorizzato, alla fattura di cui sopra saranno allegati appositi verbali degli accessi effettuati presso la Asl n. 6, con la sintetica specificazione delle attività eseguite in occasione di ciascuno di essi e con l'apposito visto di conferma ed approvazione da parte della Direzione Sanitaria della Asl n. 6.

La Asl n. 7 provvederà ad erogare i compensi spettanti al Medico Autorizzato.

ART.7

Per lo svolgimento delle attività inerenti la presente convenzione, la Asl n. 6 assicurerà idonea copertura assicurativa dei rischi in itinere e professionali al Dirigente Medico messo a disposizione dalla Asl n. 7 nelle prestazioni rese nell'ambito del presente accordo nonché per eventuali danni derivanti a terzi.

ART.8

La presente convenzione ha validità a decorrere dalla data del 08/12/2015 con scadenza alla data di cessazione del contratto di lavoro a tempo determinato in essere tra il Dr. Alberto Del Rio e la Asl 7 di Carbonia.

ART.9

I contraenti si riservano la facoltà di risolvere in qualsiasi momento la presente convenzione qualora non sia stata rispettata nelle parti in essa contenute.

Resta, inoltre salva la facoltà della As n. 6 di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, ove fosse in grado di provvedere agli adempimenti di legge con proprio personale dipendente.

ART.10

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro competente sarà quello di Cagliari.

ART.11

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

La presente convenzione, composta da n. 4 pagine e n. 11 articoli, è sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
della A.S.L. N. 6 Sanluri**

Dr.ssa Maria Maddalena Giua

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
della A.S.L. n. 7 di Carbonia**

Dr. Antonio Onnis

La presente convenzione, composta da n. 3 pagine e n. 8 articoli, è sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.